

REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - Art. 45 del D. Lgs. 36/2023

Art. 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") e disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, svolte dai dipendenti di Sorgeaqua S.r.l. (di seguito "Società") o dai dipendenti di altre società pubbliche e Amministrazioni che collaborano che collaborano con la Società, in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

2. La disciplina dell'incentivazione di cui al presente Regolamento è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

3. Il presente Regolamento ha la finalità di valorizzare le professionalità interne alla Società ed incrementare il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

4. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, come meglio dettagliato nell'allegato I.10, gli incentivi erogabili nei confronti dei dipendenti di cui al comma 1, devono riguardare le seguenti attività:

- Programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile unico del progetto;
- Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);
- Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Redazione del progetto esecutivo;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- Predisposizione dei documenti di gara;
- Direzione dei lavori;
- Ufficio di direzione dei lavori;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Direzione dell'esecuzione;
- Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- Collaudo tecnico amministrativo;
- Regolare esecuzione;
- Verifica di conformità;
- Collaudo statico (ove necessario).

5. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, la facoltà della Società di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Art. 2. COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI

2.1 Risorse finanziarie del fondo

1. A valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, la Società, destina risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento (2,00 %) dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto si proceda a varianti contrattuali in aumento o suppletive che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura, le risorse finanziarie saranno rimodulate sul nuovo importo dei lavori, servizi e forniture.

3. In particolare il fondo è così ripartito:

a) l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 3 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti, rispettivamente, agli articoli 7, 10 e 11 del presente Regolamento.

b) il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni legate al superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente (vedi art. 8, commi 5 del presente Regolamento), è destinato alla Società per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse rientranti nel 20 per cento dell'incentivo di cui alla lett. b) del presente articolo è in ogni caso utilizzata per:

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

2.2 Modulazione delle risorse finanziarie per appalti di lavori

Con riferimento agli appalti di lavori la percentuale delle risorse finanziarie destinate all'apposito fondo viene stabilita in:

IMPORTO DEI LAVORI	PERCENTUALE RISORSE
Pari o inferiore alla soglia di rilevanza europea	2%
superiore alla soglia di rilevanza europea e inferiore o pari a Euro 20.000.000	1,90%
superiore a Euro 20.000.000 e inferiore o pari a Euro 50.000.000	1,80%
superiore a Euro 50.000.000 e inferiore o pari a Euro 100.000.000	1,70%
superiore a Euro 100.000.000 e inferiore o pari a Euro 150.000.000	1,60%
superiore a Euro 150.000.000	1,50%

2.3 Modulazione delle risorse finanziarie per appalti di servizi e/o forniture

Con riferimento agli appalti di servizi e/o forniture la percentuale delle risorse finanziarie destinate all'apposito fondo viene stabilita in:

IMPORTO DEI SERVIZI/FORNITURE	PERCENTUALE RISORSE
Pari o inferiore alla soglia di rilevanza europea	2%
superiore alla soglia di rilevanza europea e inferiore o pari a Euro 500.000	1,90%
superiore a Euro 500.000 e inferiore o pari a Euro 1.000.000	1,80%
superiore a Euro 1.000.000 e inferiore o pari a Euro 5.000.000	1,70%
superiore a Euro 5.000.000 e inferiore o pari a Euro 20.000.000	1,60%
superiore a Euro 20.000.000	1,50%

Art. 3. GRUPPO DI LAVORO

1. In relazione alla propria organizzazione, la Società può istituire appositi gruppi di lavoro tra i dipendenti di cui all'art.1 del presente Regolamento, costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.

2. La composizione del gruppo è definita mediante Determina dell'Amministratore Unico della Società, eventualmente sentito il Responsabile Unico del Progetto (RUP).

3. La nomina dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, conflitto di interessi e formazione previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.

4. La Determina di cui al comma 2 deve indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) il nominativo del Responsabile Unico del Progetto;
- c) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo relativo alle funzioni tecniche, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
- d) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- e) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il Gruppo di lavoro;
- f) le aliquote da destinare ai singoli componenti del Gruppo di lavoro e/o Gruppo di progettazione, da attribuire secondo il presente Regolamento;
- g) gli estremi del nulla osta del Dirigente (o suo facente funzione) nell'eventualità di assegnazione di funzioni tecniche a personale di altre società pubbliche o Amministrazioni, che collaborano con la Società.

5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro, e/o delle percentuali di inventivi ad essi destinate, sono possibili in qualsiasi momento con Determina dell'Amministratore Unico della Società, su proposta del Responsabile unico del progetto (RUP), dando atto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti del gruppo stesso.

Art. 4. INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI ALTRE SOCIETÀ PUBBLICHE O AMMINISTRAZIONI CHE COLLABORANO CON LA SOCIETÀ

1. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento, nel caso in cui, in relazione ai singoli affidamenti, non siano presenti tra il personale dipendente della Società le professionalità tecniche necessarie allo svolgimento dell'appalto, è facoltà della Società avvalersi di dipendenti di altre società pubbliche e Amministrazioni che con essa collaborano. A tale fine, il Responsabile Unico del Progetto può proporre nominativi all'Amministratore Unico della Società.

2. Qualora il gruppo di lavoro preveda il coinvolgimento di personale di altre società pubbliche o Amministrazioni che collaborano con la Società, si rende necessario acquisire il nulla-osta del Dirigente (o suo facente funzione) di riferimento del personale interessato, sia relativamente alla disponibilità del dipendente, sia relativamente all'accettazione del presente Regolamento per la retribuzione dell'incentivo, sia con riguardo all'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento svolte dal personale di SORGEAQUA a favore di altre Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto del Regolamento incentivante di queste ultime o nel rispetto di quanto riportato all'interno degli atti

convenzionali stipulati qualora si preveda di adottare il Regolamento Incentivi di SORGEAQUA , sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione ad SORGEAQUA (previa autorizzazione del Datore di Lavoro), per essere corrisposti allo stesso personale che ha svolto le funzioni tecniche;

Art. 5 COPERTURA DEGLI INCENTIVI PER INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI ALTRE SOCIETÀ PUBBLICHE O AMMINISTRAZIONI CHE COLLABORANO CON LA SOCIETÀ

1. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento, svolte a favore della Società da parte del personale di altre Società pubbliche o Amministrazioni che con essa collaborano, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, trovano copertura nell'importo dell'opera, ovvero nell'apposito eventualmente all'uopo istituito. Le somme di cui al predetto fondo sono trasferite, nella misura e secondo le modalità sopra indicate, alla società pubblica o Amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per poi essere corrisposte al dipendente, a seguito di quanto attestato dal RUP ai sensi dell'art. 8 comma 7 del presente Regolamento.

2. Il compenso percepito ai sensi dei commi precedenti rientra nei limiti imposti dall'art. 8, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 6. COINCIDENZA DI FUNZIONI

1. Nei i casi in cui allo stesso soggetto siano assegnate più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, occorre sommare le relative percentuali spettanti, nella misura indicata dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 7. RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. Gli stanziamenti previsti per lo svolgimento delle funzioni tecniche sono riferiti all'importo dei lavori, forniture e/o servizi posto a base di gara, tenendo conto di eventuali redazioni di perizie di variante suppletive autorizzate dalla Società. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dalla Società, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% dell'incentivo spettante ai dipendenti.

2. Coerentemente all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

3. In caso di costituzione di un gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, la suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è individuata nella determina dell'Amministratore unico della Società di costituzione del gruppo medesimo, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.

LAVORI

Funzione tecnica	Quota parte		Condizioni di corresponsione
A) PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO			
a.1 Redazione del Documento di Fattibilità delle alternative progettuali			
a.1.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	1,00%		100% all'approvazione del Documento
a.1.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	3,00%		(idem)
a.2 Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
a.2.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	3,00%		100% all'approvazione del Progetto
a.2.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	9,00%		(idem)
a.3 Redazione del Progetto Esecutivo			
a.3.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	3,00%		(idem)
a.3.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	12,00%		(idem)
a.4 Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione			
a.4.0 Coordinatore della sicurezza	4,00%		100% all'approvazione del Progetto
a.5 Verifica preventiva della progettazione			

a.5.0 Responsabile unico del progetto	12,00%		50% all'emissione del rapporto finale di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica 50% all'emissione del rapporto finale di verifica del progetto esecutivo
oppure			
a.5.1 Responsabile unico del progetto supportato		6,00%	(idem)
a.5.2 Supporto al Responsabile unico del progetto		6,00%	(idem)
oppure			
a.5.3 verificatore indipendente		12,00%	
B. PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA			
b.1.0 Responsabile unico del progetto	4,00%		50% all'avvio delle procedure di affidamento 50% alla sottoscrizione del contratto
oppure			
b.1.1 Responsabile unico del progetto supportato		2,00%	(idem)
b.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto		2,00%	(idem)
C. ESECUZIONE DELL'INTERVENTO			
c.1 ufficio di direzione dei lavori			
c.1.1 Direttore dei lavori	18,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
oppure			
c.1.2 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	6,00%		(idem)
c.1.3 Direttore operativo/Ispettore di cantiere	4,00%		(idem)

c.2 Supervisione e coordinamento dell'esecuzione			
c.2.0 Responsabile unico del progetto	8,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
oppure			
c.2.1 Responsabile unico del progetto supportato		4,00%	(idem)
c.2.2 Supporto al Responsabile unico del progetto		4,00%	(idem)
c.3 Alta sorveglianza			
c.3.0 Verificatore indipendente	5,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
c.4 Collaudo			
c.4.1 Collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolarità contributiva	4,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
c.4.2 Collaudo statico	4,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento lavori

SERVIZI E FORNITURE

Funzione tecnica	Quota parte	Condizioni di corresponsione	
A) PREDISPOSIZIONE ATTI			
a.1 predisposizione atti e gestione dell'affidamento di servizi e/o forniture			
a.1.0 Responsabile unico del progetto	22,00%		50,00 % alla pubblicazione degli atti di gara 50,00 % alla sottoscrizione del contratto
oppure			
a.1.1 Responsabile unico del progetto supportato		12,00%	(idem)
a.1.2 supporto al Rup		10,00%	(idem)

b) ESECUZIONE			
b.1 supervisione e il coordinamento dell'esecuzione			
b.1.0 Responsabile unico del progetto	22,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento dei lavori
b.1.1 Responsabile unico del progetto supportato		12,00%	(idem)
b.1.2 supporto al rup		10,00%	(idem)
b.2 direzione dell'esecuzione			
b.2.0 direttore dell'esecuzione	38,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento dei lavori
b.2.1 direttore dell'esecuzione supportato		19,00%	(idem)
b.2.2 supporto al direttore dell'esecuzione		19,00%	(idem)
b.3 verifica di conformità			
b.3.0 verifica di conformità	18,00%		100,00 % all'emissione del certificato

4. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che costituisce l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

Art. 8. ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO

1. Terminate le varie fasi di cui si compone la singola procedura di affidamento, il Responsabile Unico del Progetto certifica la prestazione effettuata, anche con riferimento all'effettivo compito svolto da più dipendenti che si dovessero avvicinare nel tempo per ragioni di servizio, identifica i componenti del gruppo di lavoro eventualmente costituito, attesta il rispetto dei termini fissati nella determina dell'Amministratore Unico costitutiva del gruppo di lavoro, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, ed infine propone la liquidazione dell'incentivo sulla base delle percentuali individuate nella predetta Determina dell'Amministratore Unico.
2. L'Amministratore Unico della Società, con propria Determina, attesta il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi.
3. La rendicontazione, a cura del RUP, contiene:
 - a) l'elenco di tutti i partecipanti con indicazione del tipo di incarico e delle mansioni effettivamente svolte, avuto riguardo alle attività previste dal presente Regolamento;
 - b) l'espressa dichiarazione da parte del singolo dipendente che lo specifico incarico ad esso affidato è stato concluso nel rispetto di quanto previsto nell'atto di conferimento dell'incarico medesimo e/o delle eventuali modifiche o revoche regolarmente sopravvenute;
 - c) l'espressa dichiarazione da parte del singolo dipendente circa la mancanza di conflitti di interesse e di situazioni di incompatibilità.
4. La liquidazione dell'incentivo spettante al dipendente è effettuata sulla base delle percentuali e delle scadenze riportate nella tabella di cui all'art. 7 del presente Regolamento. La liquidazione degli incentivi è effettuata annualmente.
5. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal singolo dipendente non possono superare l'importo relativo al trattamento economico complessivo annuo lordo, dove per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi, percepito nell'anno di riferimento. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e viene accantonata per alimentare la quota del 20% dell'incentivo totale di cui all'art. 3, comma 3.1 lettera b del presente Regolamento).
6. Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al comma 5 del presente articolo, gli importi vanno considerati per competenza e non per cassa.
7. Nel caso di appalti gestiti con metodi e strumenti digitali, il limite relativo al trattamento economico complessivo annuo lordo di cui al comma 5 del presente articolo è incrementato del 15%.
8. Al fine di riconoscere l'incentivo ai dipendenti di altre società pubbliche e Amministrazioni che abbiano svolto funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, il RUP attesta l'effettivo svolgimento dell'attività nei termini previsti, e inoltra apposita comunicazione alla società o all'Amministrazione a cui afferisce il dipendente, al fine di procedere con la liquidazione dell'incentivo e ai controlli di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 9. RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'INCENTIVO PER INCREMENTO DEI TEMPI

A fronte di ingiustificati incrementi dei tempi degli appalti, imputabili ai singoli dipendenti incaricati delle funzioni tecniche per la quali è previsto un incentivo, compresi i collaboratori tecnici e amministrativi a loro supporto, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto. In tal caso ai predetti soggetti sarà applicata una penale dell'uno per cento (1%) sull'importo complessivo spettante quale incentivo per ogni settimana di tempo di ritardo.

Art. 10. RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'INCENTIVO PER INCREMENTO DEI COSTI

A fronte di ingiustificati incrementi dei costi degli appalti, imputabili ai singoli dipendenti incaricati delle funzioni tecniche per la quali è previsto un incentivo, compresi i collaboratori tecnici e amministrativi a loro supporto, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto. In tal caso ai predetti soggetti sarà applicata una penale dell'uno per cento sull'importo complessivo spettante quale incentivo per ogni tre per cento (3,00 %) di aumento del costo dell'appalto.

Art. 11. REVOCA DELL'INCENTIVO

1. Nel caso in cui l'ingiustificato incremento dei tempi e dei costi degli appalti, imputabili ai singoli dipendenti incaricati delle funzioni tecniche per le quali è previsto un incentivo, compresi i collaboratori tecnici e amministrativi a loro supporto, determini una riduzione dell'incentivo superiore al trenta per cento, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere revocato.
2. Nel caso in cui i dipendenti responsabili delle attività incentivate violino obblighi posti dalla normativa vigente in materia o non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, l'incentivo viene revocato.

Art. 12. ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento viene approvato con determina dell'Amministratore Unico della Società ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Sito istituzionale della Società.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.